COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Lorenzo

DETERMINAZIONE N. 4008 DEL 28/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ING. BIANCA MARIA VITELLETTI, DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, NONCHÉ DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA RESTITUZIONE IN PRISTINO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE AD OGGETTO "RISTRUTTURAZIONE AL PIANO SECONDO, TERZO E SOTTOTETTO CON RICAVO DI DUE ALLOGGI" – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 CO. 2, LETT A), DEL D.L. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONV. IN LEGGE N. 108/2021, E D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: 9540718190

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2021, di approvazione della nuova Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 89 del 30/05/2022 con cui è stato nominato il dott. Lorenzo Zago, quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990, dei procedimenti amministrativi relativi alla Sezione Controllo del Territorio;

PREMESSO CHE:

- a fronte dell'annullamento d'ufficio di un Permesso di Costruire, a cui è seguita una vicenda legale poi conclusa con il rigetto dei ricorsi presentati, questa Amministrazione ha notificato un'Ordinanza di rimozione e demolizione della sopraelevazione eseguita inerente il fabbricato sito in Via Cavour e Piazza Vittorio Emanuele II, censito al Cens. di Rovigo, F. 19 – Mapp. 414 sub 2 – 3 – 5 in Zona di P.R.G.: A1A – grado di protezione – ristrutturazione edilizia D1, realizzata a seguito di erronea rappresentazione dello "Stato di Fatto" nel P. di C. originario;
- la ditta proprietaria, però, non ha ottemperato all'Ordinanza suddetta, nonché i termini per proporre ricorso sono ampiamente scaduti, perciò ora l'Ordinanza stessa deve essere eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale e le spese saranno poste coattivamente a carico della proprietà attuale;

- alla luce di quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario procedere alla progettazione degli interventi di restituzione in pristino dell'immobile in parola, mediante la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica, nonché del progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 210;

ACCERTATO che il Settore Urbanistica – Sezione Controllo del Territorio, già oberato di impegni per lo svolgimento delle normali procedure di competenza, non si trova, nel caso specifico, nelle condizioni di poter provvedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni sopraindicate;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, nonché del progetto definitivo ed esecutivo per la restituzione in pristino a seguito di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire ad oggetto "ristrutturazione al piano secondo, terzo e sottotetto con ricavo di due alloggi;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce i "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";
- l'art. 31 del medesimo Decreto stabilisce "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
- l'art. 36 (Contratti sotto soglia), co. 1, 2 e 7, del suddetto Decreto stabiliscono che:

- *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1"* (sopraccitato), *"34 e 42"* (rispettivamente Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, Conflitto di interesse), *"nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"*;

- *"fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

- *"l'ANAC con proprie linee guida …. stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale"*;

    - l'ANAC ha emanato:

- le "Linee Guida n. 1", di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, poi aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018, ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019, le quali al punto 1.3 prevedono che *"gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta,*

secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice" e che *"l'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali"*;

- ai sensi dell'art. 36, co. 7 sopraccitato, le "Linee Guida n. 4", recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, poi aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 a seguito del D.L. 18/04/2019, n. 32 (Sblocca cantieri), convertito in L. 14/06/2019, n. 55;

VISTO l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

VISTO l'art. 1, co. 2, del D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a), del D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, in deroga all'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro*", fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che stabilisce il contenuto minimo essenziale della determina a contrarre;

EVIDENZIATO che dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) il nominativo del contraente/fornitore;
g) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
h) il possesso da parte del contraente/fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;

COMUNE DI ROVIGO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2017 in cui è stata disposta la facoltà per gli uffici, “al fine di velocizzare le conseguenti procedure”, di attivarsi autonomamente per l’approvvigionamento di beni e servizi entro la soglia dei 40.000,00 €, mediante affidamenti diretti senza avvalersi dell’Ufficio gare ed acquisti;

VISTA la Circolare a firma del Segretario Generale P.G. 62979 del 08/10/2018 riguardante gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € e l’ulteriore nota del 08/06/2022 relativa alle procedure di appalto per affidamento diretto, motivazione scelta del contraente;

VISTO l'art. 7, co. 2, del D.L. 07/05/2012, n. 52 (*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*) convertito, con modificazioni, nella L. 06/07/2012, n. 94, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/C"*);

CONSIDERATO che l'art. 1, co. 130, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l'art. 1, co. 450, della L. 27/12/2006, n. 296, ha innalzato la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

VISTO il co. 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;

ATTESO che per la procedura di affidamento del servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per la sola fase di affidamento del servizio tecnico di progettazione, il dott. Lorenzo Zago, Istruttore Direttivo Tecnico presso la Sezione Urbanistica del Comune di Rovigo, nominato con Decreto Dirigenziale n. 154 del 06/12/2022;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale;

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio in parola è stata avviata la procedura di richiesta offerta in Mepa, mediante trattativa diretta con un unico operatore economico sul portale “*acquistinretepa.it*”, nel rispetto del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, a seguito di detta procedura, è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico ing. Bianca Maria Vitelletti, P.Iva n. 01878340387, con sede in Ferrara (FE), Via Pontegradella, n. 49, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara – Sezione A Settore Civile Ambientale, al n. 2048, alla luce del curriculum e dell'esperienza professionale maturata in servizi di ingegneria analoghi;

VISTA l’offerta ricevuta in cui il professionista interpellato si è reso disponibile alla realizzazione del servizio di progettazione in parola per l’importo netto di € 9.597,36, a cui si deve aggiungere l'importo per Cassa Previdenza Ingegneri Architetti (4%) corrispondente ad € 383,89, quindi per un totale lordo pari ad € 9.981,25, giusta RDO n. 3347354;

PRESO ATTO che il succitato professionista opera in regime fiscale di vantaggio, per cui non è soggetto ad I.V.A.;

VERIFICATO che il professionista interpellato è in possesso di accertate esperienze analoghe nel campo dei servizi di ingegneria e della progettazione strutturale;

CONSIDERATO che:

- l'offerta presentata dall'ing. Bianca Maria Vitelletti è ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016;

- ai sensi dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale, è stata acquisita la seguente documentazione:

a) Foglio patti e condizioni sottoscritto per accettazione;

b) Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;

c) dichiarazione in materia di Codice di comportamento ed impegno formale al rispetto del Protocollo di Legalità;

d) dichiarazione ex art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;

e) DGUE;

f) PASSOE;

ACQUISITA, mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la seguente documentazione:

- Casellario Annotazioni riservate ANAC consultato in data 19/12/2022, dal quale risulta l'assenza di annotazioni associate all'operatore economico individuato;
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 7048965/2022/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 7049028/2022/R;
- l'esito della verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, del 20/12/2022, dal quale risulta la posizione regolare della ditta;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA.2194097 del 19/12/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INARCASSA dell'ing. Bianca Maria Vitelletti;

DATO ATTO che, in una logica di semplificazione ed innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, all'art. 3, co. 4, ha stabilito che fino al 30/06/2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011 ed art. 32, co. 10, del D.L. 90/2014, conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

COMUNE DI ROVIGO

FATTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'adozione del presente provvedimento, il numero dell'impegno, il CIG, ecc., saranno comunicati alla ditta *de qua*;

VISTO il tipo di prestazione ovvero la non necessità di approvare uno specifico schema di disciplinare d'incarico come peraltro previsto dall'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 che si riporta per inciso: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, co. 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 184 sulla liquidazione della spesa;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATO che la spesa rispetta l'obbligo di cui all'art. 9, co. 1, lett. a), punto 2**,** del D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che il codice CIG acquisito nel portale ANAC risulta essere: **9540718190**;

VISTO:
- l'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 ed il D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modifiche in L. 17/12/2010, n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- la determinazione dell'ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07/07/2011 in tema di "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1;
- il D.M. 02/12/2016, n. 263 (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, co. 27-octies, del D.Lgs. 50/2016);

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") 2022/2024, integrato con D.G.C. n. 283 del 15/06/2022;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;

2. di affidare, per quanto sopra, all'ing. Bianca Maria Vitelletti, P.Iva n. 01878340387, con sede in Ferrara (FE), Via Pontegradella, n. 49, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara – Sezione A Settore Civile Ambientale, al n. 2048, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, e del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, nonché del progetto definitivo ed esecutivo per la restituzione in pristino a seguito di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire ad oggetto "ristrutturazione al piano secondo, terzo e sottotetto con ricavo di due alloggi", per l'importo netto di € 9.597,36, a cui si deve aggiungere l'importo per Cassa Previdenza Ingegneri Architetti (4%) corrispondente ad € 383,89, quindi per un totale lordo pari ad € 9.981,25, giusta RDO n. 3347354;

3. conseguentemente, di impegnare la somma di € 9.981,25 (9.597,36 € + 383,89 € (Cassa Previdenza 4%) per il servizio *de quo* e di imputare tale importo al Capitolo 250130/1306 Cod. Fin. 1.03.02.11.999 del bilancio 2022-2024, esercizio 2022;

4. di dare atto che l'operatore economico individuato opera in regime fiscale di vantaggio, per cui la prestazione in oggetto non è soggetta ad I.V.A.;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

6. visto il tipo di prestazione e la già chiara richiesta di offerta e relativo Foglio Condizioni, di non approvare/sottoscrivere un disciplinare d'incarico, ma in alternativa di rimandare alle clausole negoziali presenti nel Foglio Condizioni allegato alla lettera d'invito trasmessa mezzo MEPA, che si ritengono accettate dal professionista ing. Bianca Maria Vitelletti con la trasmissione della suddetta offerta;

7. di liquidare la relativa somma alla ditta sopraindicata, secondo le tempistiche stabilite nel foglio condizioni e dai relativi cronoprogrammi, su presentazione di regolare documento contabile debitamente vistato da questo Settore; in tal senso, in sede di liquidazione verrà verificato che il fornitore abbia assolto agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, relativi la tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., disponendo la pubblicazione del presente atto nel sito istituzione dell'Ente nella sezione dell'Amministrazione Trasparente:

"provvedimenti - provvedimenti dirigenti" ed, altresì, nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure", tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

9. di dare atto che, in una logica di semplificazione ed innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, all'art. 3, co. 4, ha stabilito che fino al 30/06/2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011 ed art. 32, co. 10, del D.L. 90/2014, conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

10. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

11. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

12. di dare atto che:

- è stata accertata la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta l'obbligo di cui ai commi 709 e seguenti dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di pareggio di bilancio;
- il codice CIG rilasciato dall'Anac è il seguente: **9540718190**;

13. di dare atto che per il presente affidamento assume il ruolo di R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione ex D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il dott. Lorenzo Zago, nominato con Decreto Dirigenziale n. 154 del 06/12/2022;

14. di dare atto che la presente determinazione:

- comporta un onere/obbligazione a carico del Comune di Rovigo;
- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Dirigente del Settore Economico-Finanziario;
- e' soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale